

DETERMINAZIONE N. 213 del 5 ottobre 2023

OGGETTO: Rimodulazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti anno 2022, costituito con determinazione del Direttore generale n. 65 del 12 aprile 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;

Considerata la quantificazione delle risorse finanziarie stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-

2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, "Legge Finanziaria 2006", come novellato dall'art. 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spesa in materia di pubblico impiego;

Vista la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015.

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

Visto l'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

Visto l'art. 89 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 65 del 12 aprile 2022, relativa alla quantificazione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022;

Considerata l'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, fornita nell'ambito della procedura di certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D. lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, - a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo del personale delle aree per gli anni 2022-2023 - con nota n. 223920 del 6 settembre 2023, con la quale viene stabilito che gli importi di trattamento accessorio del personale INPGI trasferito all'Inps, individuati dalla relazione tecnica al D.M. 17 ottobre 2022, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 234/2021, possano essere imputati a titolo di risorse aggiuntive al fondo per il trattamento economico accessorio del corrispondente personale dipendente;

Considerato, quindi, che la quantificazione del Fondo in argomento, di cui alla predetta determinazione del Direttore generale n. 65 del 12 aprile 2022, va rimodulata secondo la predetta indicazione con riferimento al trasferimento della funzione di gestione sostitutiva e del relativo personale da Inpgi a Inps;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane

DETERMINA

- di rimodulare l'importo del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022, che nella citata determinazione n. 65/2022 ammontava ad euro 20.418.411,47, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2022, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 21.493.143,42.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2022 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dalle seguenti risorse:

- ex art. 89 c.1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03;
- risorse trasferite in applicazione dell'art. 1, commi da 103 a 114, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota n. 223920 del 6 settembre 2023 richiamata in premessa, pari a un importo di euro 22.979,08 corrispondente alla quota parte di trattamento accessorio calcolata per 7 professionisti con decorrenza 14 novembre 2022;

Pertanto il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 20.441.390,55 come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2022
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 2016-2018 (art. 89 c.1)	931.469,03
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.342.027,24
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	20.203.055,09
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.810.074,11
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.150,30
Totale Risorse Variabili	3.829.224,41
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	24.032.279,50
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
Totale risparmi strutturali	-2.539.136,08
Totale risorse disponibili	21.493.143,42
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	19.486.942,44

Incremento ex art. 89 c. 1 Ccnl Funzioni centrali 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
n. 7 unità personale INPGI trasferito ex art. 1, commi 103_108 L. 234/2021 dal 14/11/2022	22.979,08
Totale risorse destinate al Fondo di competenza 2022	20.441.390,55

Vincenzo Caridi